COMUNE DI PIOMBINO DESE
PROVINCIA DI PADOVA

PIAZZA A.PALLADIO 1
35017 PIOMBINO DESE

IMU – 2023

Nuova IMU	Dal 1° gennaio 2020 con la Legge n. 160/2019 è stata istituita la nuova IMU. Con deliberazione di Consiglio Comunale nr.10 del 28.05.2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Con deliberazione di Consiglio Comunale nr.11 del 28.05.2020 sono state approvate le aliquote per l'anno 2020, **confermate anche per l'anno 2021, 2022 e 2023** in sede di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025.
Soggetti passivi	Sono i possessori di immobili intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; i concessionari di beni immobili; i locatari finanziari di beni immobili; il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Su cosa si paga	La base imponibile è il valore degli immobili determinato come segue: **Fabbricati:** applicare alla rendita catastale (rivalutata del 5%) i seguenti moltiplicatori:

Tipologia immobili	Categoria catastale	Coefficienti
Abitazioni	Gruppo A (escluso A/10)	**160**
Uffici	A/10	**80**
Collegi, scuole ecc..	Gruppo B	**140**
Negozi	C/1	**55**
Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc…	C/2, C/6 e C/7	**160**
Laboratori, palestre ecc…	C/3, C/4 e C/5	**140**
Capannoni industriali ecc..	Gruppo D (esclusi D/5)	**65**
Istituti di credito, assicurazioni	D/5	**80**

Terreni: moltiplicando il reddito dominicale (rivalutato del 25%) per il coefficiente **135**.

Aree Fabbricabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Esenzioni

Esenzione per abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, esclusi fabbricati categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;
Sono considerate altresì abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa **adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari**;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa **destinate a studenti** universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione **destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008 adibiti ad abitazione principale;

	➢ l'unità immobiliare posseduta **da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; ➢ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; ➢ un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente **alle Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del Decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. **Esenzione terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** (I.A.P.) di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola comprese le società agricole di cui all'art. 1 c. 3 del citato D. Lgs 99/2004 indipendentemente dalla loro ubicazione; **Esenzione per gli immobili non utilizzabili ne' disponibili**, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale ai sensi dell'art. 1 comma 759 della legge160/2019.
Aliquote IMU	Aliquote (per cento) • **0,6 %** Abitazione Principale <u>solo per categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</u> • **0,1 %** Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D10 o con relativa annotazione catastale) • **esenti** Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo principale • **1,04 %** Terreni agricoli posseduti da soggetti non coltivatori diretti e non IAP • **1,04 %** Aree fabbricabili • **1,04 %** Altri fabbricati (compresi fabbricati di proprietà di soggetti iscritti AIRE) • **0,76 %** Fabbricati industriali Gruppo D (quota allo Stato) • **0,28 %** Fabbricati industriali Gruppo D (quota al Comune) • **esenti** Fabbricati beni merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)
Aree fabbricabili	In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Si invitano i possessori di aree a verificare la propria posizione ed eventualmente a presentare la dichiarazione IMU di variazione (obbligatoria per legge) in caso di variazioni di valore, di cubatura, di inizio lavori in caso di demolizione, adesioni al piano casa, ampliamenti ecc… Sul sito https://www.comune.piombinodese.pd.it/home/Aree-Tematiche/Imposte/IMU.html è disponibile la delibera di Giunta Comunale n. 127 del 22.09.2022 e la relativa tabella dei valori indicativi delle aree fabbricabili. L'Ufficio Tributi è a disposizione per eventuali informazioni sulla corretta applicazione dei valori in oggetto.
Definizione di abitazione principale e pertinenze **Detrazione**	Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto come unica unità immobiliare, nel quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 , C/7 nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Detrazione annua di euro 200,00 (solo per categorie A/1, A/8 e A/9). La suddetta detrazione si applica anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.

Riduzioni	La base imponibile è ridotta del **50 per cento** nei seguenti casi: • Per i fabbricati **di interesse storico o artistico** di cui all'art 10 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42; • Per i fabbricati **dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, secondo le caratteristiche previste dal regolamento comunale, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato; • Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta** entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato all'Ufficio del Registro presso l'Agenzia delle Entrate e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (vedasi regolamento IMU); Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
Codici per compilazione modello F24	Codice Ente Comune di PIOMBINO DESE : **G688**

Codici Tributo: Tipologia immobili	quota Comune	quota Stato
Abitazione principale e pertinenze (cat. A1,A8 e A9)	**3912**	**-----**
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)	**3913**	**-----**
Terreni	**3914**	**-----**
Aree fabbricabili	**3916**	**-----**
Altri fabbricati	**3918**	**-----**
Fabbricati produttivi Gruppo D	**3930**	**3925**

Il versamento della quota a favore dello Stato riguarda esclusivamente i fabbricati produttivi di categoria D, mentre al Comune spetta solamente la maggiorazione di aliquota.

Scadenze di versamento	➢ **Acconto entro venerdì 16 giugno 2023** (versamento 50% dell'imposta dovuta per l'anno corrente) ➢ **Saldo entro lunedì 18 dicembre 2023** (a conguaglio sull'intero anno).
Modalità di versamento	L'imposta deve essere versata con il **modello F24 (ordinario o semplificato).** **L'importo minimo annuo da versare è di € 12,00** (dodici)**,** ovvero si versa SOLO se l'imposta totale annua è uguale o superiore a € 12,00.
Dichiarazione IMU	La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 utilizzando il modello ministeriale per le variazioni intercorse nell'anno 2022 e per le variazioni che dovessero intervenire nell'anno 2023 entro il 30 giugno 2023. In particolare si ricorda la presentazione per i possessori di aree fabbricabili.

L'UFFICIO TRIBUTI

Orario ricevimento Ufficio Tributi	Contatti	WEB
Dal Lunedì al Venerdì 11:00 – 13.00 giovedì pom 16.00 – 19.00	Tel 049 / 9369441-444	Sito https://comune.piombinodese.pd.it e- mail ufficio.tributi@comune.piombinodese.pd.it